

PARERI:

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Firmato per quanto di competenza da:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Antonino Graziano)

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to (Alessandro Perversi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Antonino Graziano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 09 LUG. 2007 al 24 LUG. 2007

Gerenzago, li 09 LUG. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Antonino Graziano)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gerenzago, li 09 LUG. 2007.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonino Graziano)



COMUNE DI GERENZAGO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18

In data 29/06/2007

Sessione ordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Disposizioni regolamentari urgenti in materia di tributi locali.

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 22.00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge.

		Presenti	Assenti
1. PERVERSI Alessandro	Sindaco	X	
2. DONATO Domenico		X	
3. TESTA Mauro		X	
4. BORROMEO Enrico		X	
5. ROVEDA Emilia		X	
6. ARRIGONI Angelo		X	
7. SANGREGORIO Luigi		X	
8. ARBUGHI Iginio		X	
9. VITALONI Vittorio		X	
10. UGGERI Alessandro			X
11. BOSATRA Laura		X	
12. GATTI Veronica			X
13. PERVERSI Angela		X	
	Totale Presenti / Assenti	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Antonino Graziano che provvede alla formazione del presente processo verbale.

Il Presidente Perversi Alessandro nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta all'ordine del giorno di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che: "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.";
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che «La legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. a) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. f);

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha introdotto una molteplicità di modifiche per quanto concerne la disciplina dei tributi locali in materia di accertamento, rimborsi ed interessi;

Preso atto, per tanto, alla luce del disposto di cui sopra, della necessità di provvedere con urgenza in materia di interessi da applicare ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi in materia di tributi locali, agli importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso e sulle modalità di compensazione applicabili ai tributi locali, in attesa di intervenire in maniera organica e sistematica sulla normativa tributaria di competenza comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti disposizioni regolamentari urgenti in materia di tributi comunali:

Art. 1 - Misura degli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi in materia di tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale, senza alcuna maggiorazione.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso, secondo quanto previsto dal precedente comma 1.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 2 - Importi minimi per le attività di accertamento, di rimborso e per versamenti in autotassazione

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), non si fa luogo ad accertamento o al rimborso dei tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di € 5,00.

Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dei tributi locali, in autotassazione o nelle altre forme previste per ciascun tributo, il limite minimo è fissato in € 2,50, salvo per l'ICI, il cui minimo è fissato in € 5,00 per ciascun anno di imposta.

Art. 3 - Modalità di compensazione applicabili ai tributi locali

Per effetto dell'applicazione della disposizione contenute nel comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere, in sede di presentazione dell'istanza di rimborso relativa a tributi locali, che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.

Nell'istanza di rimborso il contribuente dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso autorizza, sempre nel medesimo provvedimento, la compensazione.

Art. 4 - Incompatibilità

Tutte le norme già comprese nei regolamenti tributari dell'Ente che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2007, n. 296, con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate.

2. di trasmettere copia della presente deliberazione a Ica s.r.l. e Esatri s.pa., sede di Pavia;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile.